

COMUNE DI GIBELLINA
(Provincia di TRAPANI)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Adottato con delibera di C.C. n. 38 del 20/07/2005

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Art. 3 - Procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 4 - Provvedimento relativo alla concessione di suolo pubblico

Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari

Art. 6 - Commissione Comunale

Art. 7 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 8 - Silenzio - Assenso

Art. 9 - Orario di vendita

Art. 10- Subingresso

Art. 11- Produttori Agricoli

Art. 12- Canone per la concessione del suolo pubblico e tassa di posteggio

TITOLO II

MERCATI GIORNALIERI - TIPOLOGIA A

- Art. 13 - Chioschi Alimentare e/o somministrazione e Non Alimentare
- Art. 14 - Criteri di assegnazione dei posteggi
- Art. 15 - Durata della concessione del posteggio
- Art. 16 - Commissione del mercato giornaliero

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

- Art. 17 - Mercato settimanale - Tipologia B
- Art. 18 - Criteri di assegnazione dei posteggi
- Art. 19 - Commissione del mercato settimanale
- Art. 20 - Orario di vendita
- Art. 21 - Delimitazione dei posteggi
- Art. 22 - Circolazione
- Art. 23 - Occupazione temporanea del posteggio
- Art. 24 - Sostituzione del posteggio
- Art. 25 - Obblighi degli esercenti
- Art. 26 - Caratteristiche delle attrezzature

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE -
TIPOLOGIA C

Art. 27 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante

TITOLO V
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 28 - Autorizzazioni stagionali e temporanee

Art. 29 - Fiere, Feste, Sagre

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Sanzioni

Art. 31 - Norme di rinvio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle Leggi Regionali 1° marzo 1995, n. 18, 8 gennaio 1996, n. 2, 22 dicembre 1999, n. 28, D. Lgs. n. 114/98.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Art. 2 Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il Commercio su Aree Pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno di 10 anni) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana. (mercato giornaliero - tipologia A)

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno di 10 anni) per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale - tipologia B).

- su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo nulla-osta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività; tale nulla-osta può essere negato solo per motivi di viabilità, motivi di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3 Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata A.R., non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa e il richiedente non è tenuto a fare autenticare la firma apposta in calce, ma deve allegare copia fotostatica di un valido documento di identità (T.U. approvato con D.P.R. n: 445/2000).

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) le generalità o la ragione sociale, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., nazionalità ed eventuale recapito telefonico;
- b) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare)
- d) tipologia e settore merceologico per i quali intende svolgere la propria attività;
- e) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare , nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L.R. 18/95 non può essere negata quando il posteggio per il quale è stata presentata la domanda sia disponibile.

Art. 4

Rilascio del provvedimento relativo alla concessione di suolo pubblico

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi, dovrà essere rilasciato, dall'Ufficio competente, un provvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri e adempimenti a cui è obbligato il concessionario.

Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.

Art. 5

Requisiti igienico-sanitari

a. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande.

b. Il Commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in materia adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche; è fatto obbligo il rispetto della Circolare Assessoriale n. 3 del marzo 2000 in materia di norme igienico-sanitarie, il rispetto delle Ordinanze Ministeriali nonché dei Decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia, anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

c. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolte in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'A.U.S.L. territorialmente competente e dal personale della Polizia Municipale.

Art. 6

Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A e B di cui al precedente art. 3, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita commissione comunale di cui all'art. 7, della L.R. n. 18/95; detto parere viene espresso con le modalità di cui al relativo Regolamento approvato dalla commissione stessa.
Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

Art. 7

Decadenza e Revoca dell'Autorizzazione

La decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal Responsabile del Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni.

- Si decade dall'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;

- L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

b) nel caso di cancellazione dal Registro Speciale per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande;

c) nel caso di cancellazione dal Registro delle Imprese;

d) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 8

Silenzio-Assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di 90 giorni ai sensi dell'Art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/95.

In caso di silenzio dell'Amministrazione durante il suddetto periodo, si intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, solo nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto.

Art. 9

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio su aree private vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche e viceversa.

Art. 10

Subingresso

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio su aree private.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché la concessione di suolo pubblico di cui all'art. 4 del

presente regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 28/99.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato nei modi prescritti dalla legge vigente.

Il subentrante non perde i titoli di proprietà maturati dal cedente (presenza abituale in una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, ma non i singoli settori merceologici.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Art. 11 Produttori Agricoli

Ai produttori agricoli si applica il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7, della Legge 5 marzo 2001, n. 57), con cui è stata innovata la disciplina dell'attività di vendita da parte degli agricoltori, dei produttori e del loro fondo agricolo o ortivo.

- I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del sopracitato D. Lgs. 228/2001.

Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 12 Canone per la concessione del suolo pubblico e tassa di posteggio

Per la concessione del suolo pubblico è dovuto, oltre al canone di occupazione del suolo pubblico, nella misura prevista dal vigente regolamento, anche una tassa di posteggio commisurata ai servizi effettivamente resi (acqua, servizi igienici, pulizia, raccolta rifiuti ecc...).

La tassa di posteggio è approvata con determinazione sindacale, previa relazione tecnico-finanziaria dell'ufficio competente.

TITOLO II MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A

Art. 13 Chioschi Alimentare e/somministrazione e prodotti vari

Sono istituite nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, n. 12 aree da adibire alla installazione di chioschi per la la vendita di prodotti di cui al settore merceologico "Alimentare e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e Non Alimentare, aventi una superficie non superiore a 25 mq. compatibilmente con la natura del luogo, da allocarsi nei seguenti siti:

1) Zona inizio V.le Brancati- Gentile, Settore Alimentare;

- 2) Zona tra V.le Brancati e V.le Ibm Hamdis, Settore Alimentare;
 - 3) Zona campo sportivo, Settore Alimentare;
 - 4) Zona tra il V.le Waiblingen e la Via Olimpia, Settore Alimentare;
 - 5) Zona Museo Etnoantropologico, Settore Alimentare;
 - 6) V.le F. Aprile (rifornimento) già esistente;
 - 7) Piazza Madonna delle Grazie, Settore Non Alimentare;
 - 8) Via Goethe, già esistente.
 - 9) Zona tra la Via Pirandello e V.le V. Brancati, Settore Non Alimentare;
 - 10) Zona tra il V.le Quasimodo e la Via Alfredo Costanzo, Settore Alimentare;
 - 11) V.le F. De Roberto incrocio Salvo D'acquisto, già esistente.
 - 12) Zona Cimitero, Settore Non Alimentare (piante e fiori);
- Tutti i chioschi dovranno essere realizzati secondo le norme attuative edilizie definite dalla Giunta Municipale, previa relazione dell'Ufficio Tecnico.

Art. 14

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato giornaliero alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

- 1) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- 2) carico di famiglia;
- 3) maggiore età.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1-2-3.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione di posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 15

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L.R. n. 18/95, con possibilità di rinnovo, purchè permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità delle aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva. La stipula del relativo contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Art. 16

Commissione del mercato giornaliero

Presso il mercato giornaliero è istituita una commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 2/96, con le medesime modalità previste dal successivo art. 19.

TITOLO III DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 17

Mercato settimanale - Tipologia B

Nell'ambito del territorio Comunale esiste un mercato settimanale, istituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 30/10/1997; ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. n. 18/95, modificata dalla L.R. n. 2/96, con la medesima delibera è stata regolarizzata la posizione di quegli operatori che esercitavano nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della sopracitata L.R.

Il mercato si svolge nella giornata di lunedì con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica del piano P.I.P. V.le Empedocle.

I posteggi sono n. 45;

n. 6 autorizzazioni sono per la vendita di cui al settore merceologico "Alimentare" e n. 39 autorizzazioni per la vendita di cui al settore "Non Alimentare";

Vengono istituiti altri tre posteggi di cui n. 1 sarà concesso per la vendita di cui al Settore Alimentare e n. 2 per la vendita di cui al Settore Non Alimentare.

Viene inoltre istituita un'area di mq. 100, destinata ai produttori diretti ed evidenziata nella planimetria allegata, formata da n. 4 posteggi aventi una superficie di mq. 20 (5X4).

Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio deve presentare istanza al Comune precisando:

a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b. codice fiscale/partita IVA;

c. sede dell'azienda agricola;

numero e localizzazione del posteggio richiesto;

d. data inizio attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;

e. i prodotti agricoli che intende porre in vendita.

Qualora il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

1- maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio, effettuate come operatore precario;

2- maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;

3-ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta.

La concessione del posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli può riguardare periodi limitati dell'anno.

Art. 18

Criteri di assegnazione di posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati secondo le modalità previste dal precedente art. 14 con bando pubblico con criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

- 1- ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2- carico di famiglia;
- 3- maggiore età.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1-2-3.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 19

Commissione del mercato settimanale

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 2/96, composta di n. 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro fra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti su aree private.

La suddetta Commissione viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree private che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti i primi quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche e il primo candidato della lista del commercio su aree private.

In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.

La commissione eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta commissione spettano compiti di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone; si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco, nella quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- copia autorizzazione commerciale;
- copia ricevuta pagamento della tassa di posteggio dell'anno in corso.

Qualora le associazioni di categoria non provvedano ad eleggere i componenti, l'Amministrazione Comunale procederà, al fine di non interrompere il servizio come previsto, anche in assenza della commissione stessa.

Art. 20 **Orario di vendita**

L'attività di vendita all'interno del mercato ha inizio alle ore otto di ogni lunedì non festivo (salvo disposizione sindacale) e si conclude alle ore tredici.

I concessionari del posteggio e i loro coadiutori possono accedere al mercato un'ora prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce e trattenersi fino a un'ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia.

Art. 21 **Delimitazione dei posteggi**

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, come da planimetria allegata, per consentire il passaggio agli operatori e al pubblico.

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 22 **Circolazione**

E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco etc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

Art. 23 **Occupazione temporanea del posteggio**

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, con priorità ai titolari di autorizzazione di tipo C tramite sorteggio effettuato sul posto dal Segretario Comunale o suo delegato, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art. 24 **Sostituzione del posteggio**

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile; detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Art. 25
Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- b) ricevuta di pagamento della Tassa di posteggio e COSAP;
- c) atto di concessione del posteggio.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere; gli operatori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita, provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, utilizzando il materiale e le attrezzature messe a disposizione dal Comune.

Gli operatori sono inoltre tenuti a tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance, devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il migliore funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare nè gli altri operatori, nè il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 26
Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura, merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA C

ART. 27
Svolgimento dell'attività itinerante

L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusto art. 9, comma 2, della L.R. n. 18/95.

I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 18/95 e i produttori agricoli che, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive integrazioni e modifiche, esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, possono operare in tutto il territorio comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata; essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del

Codice della Strada; non possono sostare nello stesso punto per più di due ore (Circolare Assessoriale Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, del 06/04/96, prot. n. 4754, art. 9, lettera b).

Le soste possono essere fatte solo in punti che distano tra di loro almeno quattrocento metri (Circolare Assessoriale del 06/04/96, prot. n. 4754).

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con le norme del Codice della Strada.

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possenga inoltre i requisiti igienico-sanitario richiesti per legge.

Non è consentito poggare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipo C rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo il "nulla-osta" per la vendita dei prodotti in questo territorio comunale corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dai Comuni di provenienza (di residenza);

E' applicabile al fine della richiesta di "nulla-osta" la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della L.R. 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purchè in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, come modificato e regolamentato dall'art. 20, della L.R. 28/99.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale, la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

TITOLO V AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 28 Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre, con durata non superiore a cinquantanove giorni.

Art. 29 Fiere, Feste, Sagre

In occasione di fiere e manifestazioni turistiche o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche (V.le Ind. Siciliana - V.le F. De Roberto - Sistema delle Piazze - Area pedonale da Via Bagolino a V.le Veneziano - Ruderì di Gibellina) localizzate nel piano urbanistico-commerciale, che a tal fine saranno preventivamente indicate con apposita determina sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C e fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenza nella fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in carta libera, corredata della copia autenticata dell'autorizzazione, va presentata al Sindaco almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi, saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate, dall'art. 20 della Legge Regionale n. 18/95, dell'art. 15 della L.R. n. 2/96 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 22 della L.R. n. 28/99 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 31 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalle LL.RR. n. 18/95, n. 2/96, 28/99 e dalla circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 06/04/96, Prot. n. 4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.